

*Federazione Italiana  
Tiro Dinamico Sportivo*

# ***STATUTO***



# **FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO**

## **STATUTO**

---

### **TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **Articolo 1 Costituzione**

1. La "*Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo*" (F.I.T.D.S.), così denominata a seguito della variazione statutaria avvenuta in data 1 dicembre 1996, è stata fondata con Atto del Registro Notarile in Milano nr. 110153/9646 il 29 gennaio 1992 del Notaio Gallaresi ed inizialmente denominata Associazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (A.I.T.D.S.). Essa è stata fondata con lo scopo di dare un proseguimento agli intenti previsti dalla "*Unione Italiana Tiro Pratico Sportivo*" fondata nel 1986 con Atto All. A nr. 3880/552 del Collegio dei Notai. La F.I.T.D.S. non persegue fini di lucro.
2. La F.I.T.D.S. è affiliata all'International Practical Shooting Confederation (IPSC). Dalla stessa federazione internazionale è ufficialmente riconosciuta come la sola rappresentante in Italia delle varie attività in cui si articola lo sport del tiro dinamico sportivo italiano.
3. La F.I.T.D.S., esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive federazioni internazionali purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nel rispetto degli indirizzi del CONI. Promuove e disciplina la pratica del tiro dinamico sportivo in tutte le sue espressioni.

4. L'ordinamento statutario e regolamentare della F.I.T.D.S. sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza, pari opportunità, ed equa rappresentanza di atleti ed atlete.
5. La F.I.T.D.S. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

## **Articolo 2**

### **Durata e sede**

1. La F.I.T.D.S. ha durata illimitata ed ha sede a Sarezzo (Brescia).

## **Articolo 3**

### **Scopo ed attribuzioni**

1. La F.I.T.D.S. ha lo scopo di:
  - a) disciplinare ed organizzare il tiro dinamico sportivo in Italia, promuovendo iniziative atte ad incrementarne la pratica, con riferimento, in particolare, alle seguenti specialità sportive:
    - i) tiro dinamico sportivo con armi corte e lunghe, quest'ultime sia con canna ad anima liscia che rigata, nonché con armi, sia lunghe che corte, ad aria compressa (soft-air);
    - ii) l'attività sportiva nota come "Steel Challenge", sue varianti e discipline ad essa assimilabili;
    - iii) l'attività sportiva nota come "Bianchi Cup", sue varianti e discipline ad essa assimilabili.
  - b) curare l'attività agonistica e, in modo particolare, la preparazione tecnico-atletica per tutte le competizioni internazionali;
  - c) propagandare lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve;
  - d) sostenere le società affiliate, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale;
  - e) attuare programmi per la formazione di atleti e tecnici.

## **TITOLO II**

### **I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **GLI AFFILIATI**



## **Articolo 4**

### **Soggetti affiliati**

1. La F.I.T.D.S. è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche, di seguito denominate A.S., ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione ed alla pratica della disciplina di cui all'art. 1, comma 3 e dell'art.3.
2. L'affiliazione della A.S. polisportiva è effettuata per le sole attività disciplinate dalla F.I.T.D.S..
3. Possono far parte della F.I.T.D.S., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore del tiro.
4. All'aderente si applicano le disposizioni relative all'affiliato in quanto compatibili, con esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi assemblea federale.
5. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare (COSMIL), ai fini:
  - a) del riconoscimento sportivo, non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni della statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle A.S. dilettantistiche; i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.T.D.S.;
  - b) degli allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.T.D.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
  - c) della partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della F.I.T.D.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti della stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

6. L'A.S. è soggetta al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, su delega della stesso, da parte del Consiglio Federale (CF).
7. Avverso le decisioni della F.I.T.D.S. in tema di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI la quale, ai sensi dell'art.7 comma 5, lettera n), Statuto del CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

## **Articolo 5**

### **Requisiti per l'affiliazione**

Le società ed associazioni sportive possono essere affiliate purché:

1. Lo statuto della A.S. deve essere uniformato, in modo specifico, ai requisiti di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 nr. 289, e successive modifiche ed integrazioni, come indicati nel Regolamento Organico e deve prevedere l'assenza di lucro. L'A.S. che adotti il modello di società disciplinato nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, deve prevedere, nella Statuto, il reinvestimento totale degli eventuali utili nell'attività sportiva, dedotta la riserva di legge. Gli statuti delle A.S., nonché le loro eventuali modifiche, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le modalità e i termini per il rinnovo dell'affiliazione sono indicati nel Regolamento Organico. In ogni caso, in fase di riaffiliazione, qualora siano intervenute variazioni della documentazione (di cui al comma 3) originariamente presentata in fase di nuova affiliazione, l'A.S. è tenuta a ripresentare la documentazione variata.
3. In caso di nuova affiliazione, l'A.S. deve rimettere alla F.I.T.D.S. domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:
  - a) atto costitutivo e Statuto aderente alle normative CONI/F.I.T.D.S.;
  - b) attestazione concernente il versamento della quota di affiliazione;
  - c) certificazione riguardante, qualora abbia la proprietà o la gestione di campo di tiro:
    - la descrizione del complesso del campo di tiro, con relativa planimetria, rispondente alle disposizioni tecniche e regolamentari della F.I.T.D.S., nonché alle norme di legge;
    - il documento comprovante la disponibilità e condizioni del complesso di cui sopra;

d) dichiarazione riferita alla indicazione della categoria alla quale l'A.S. intende essere inquadrata secondo il successivo comma 4.

Nel Regolamento Organico è indicata ulteriore eventuale documentazione da rimettere alla federazione all'atto della richiesta di affiliazione.

Lo statuto della A.S. deve prevedere l'obbligo di conformarsi allo Statuto della F.I.T.D.S..

4. L'A.S. è qualificata, in rapporto al possesso dei rispettivi requisiti minimi, in una delle seguenti categorie:
  - a) *"prima", con campo di tiro in proprietà e/o gestione*
  - b) *"seconda", sprovvista di campo di tiro in proprietà e/o gestione*All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione, l'A.S. deve richiedere alla Federazione la conferma della propria qualifica o la variazione della stessa.
5. Ai fini della verifica della permanenza dei suddetti requisiti ogni eventuale variazione dello Statuto e degli altri requisiti dovranno essere sottoposti al controllo dell'organismo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.
6. L'A.S. che, per documentate cause di forza maggiore, richieda di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata dal C.F. in aspettativa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi durante il quale non ha diritto a voto.
7. L'A.S. che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati, ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T.D.S. nonché ogni altra disposizione degli organi federali. L'A.S. si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

## **Articolo 6**

### **Doveri degli affiliati**

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti alla F.I.T.D.S., lo Statuto ed i regolamenti F.I.T.D.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T.D.S. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.

3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T.D.S. tutti i soggetti di cui all'art. 10 del presente Statuto.
4. Gli affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

### **Articolo 7**

#### **Diritti degli affiliati**

1. Gli affiliati sono titolari del diritto:
  - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b. di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
  - c. di organizzare manifestazioni di tiro dinamico sportivo secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
  - d. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T.D.S. e dal CONI.

### **Articolo 8**

#### **Rinnovo dell'affiliazione**

1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

### **Articolo 9**

#### **Cause di cessazione dell'affiliazione**

1. La A.S. cessa di far parte della F.I.T.D.S. per:
  - a. estinzione;
  - b. recesso dall'affiliazione;
  - c. mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini previsti dal Regolamento Organico;
  - d. mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
  - e. revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
  - f. radiazione determinata da gravi infrazioni ed irrogata dagli organi di giustizia.
2. Per la A.S. la cessazione di appartenenza alla F.I.T.D.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:

- a. provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. I componenti il Consiglio Direttivo della A.S. in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso, i predetti dirigenti della A.S. morosa cessata, non possono ricoprire analoghe cariche in altra A.S. fino a che i debiti della cessata non siano estinti;
- b. restituire i beni di proprietà della F.I.T.D.S. assegnati alla A.S..

## **CAPO II I TESSERATI**

### **Articolo 10 Soggetti tesserati**

1. La F.I.T.D.S. provvede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:
  - a. atleta;
  - b. dirigente;
  - c. tecnico;
  - d. ufficiale di gara.
  - e. medico e socio della A.S. affiliata;
2. L'Assemblea nazionale, su proposta del C.F., può conferire la tessera d'onore alla persona che abbia reso rilevanti contributi al tiro dinamico sportivo.
3. Il C.F. può conferire la tessera di benemerenzza a chi abbia conseguito risultati agonistici di eccezionale rilievo nella pratica del tiro dinamico sportive o abbia, comunque, acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.T.D.S..
4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport.
5. L'atleta:
  - a. è colui che pratica il tiro dinamico sportivo, a livello agonistico sia dilettante che professionistico;
  - b. è inquadrato presso una A.S. affiliata ed è iscritto negli elenchi federali;
  - c. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S.



- e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata;
- d. è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T.D.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.
6. Il dirigente è colui che sia componente del Consiglio Direttivo di una A.S. affiliata in qualità di dirigente e non rappresentante di categoria atleti e tecnici;
7. Il tecnico:
- a. è un esperto delle discipline del tiro dinamico sportivo, inquadrato presso un'A.S. affiliata ed iscritto nell'Albo Nazionale dei quadri tecnici della F.I.T.D.S.;
  - b. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata.
8. L'ufficiale di gara:
- a. partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
  - b. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata;
  - c. deve assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio ed è tenuto ad osservare il principio di terzietà.
9. I dirigenti e i soci delle A.S., gli atleti ed i medici, entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dalle rispettive A.S. di appartenenza e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo affiliazione della stessa A.S..I Dirigenti Federali sono tesserati d'ufficio in tale qualifica all'atto dell'elezione o della nomina.
10. I tecnici sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'Albo nazionale dei quadri tecnici.
11. Gli ufficiali di gara sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'Albo nazionale degli ufficiali di gara.
12. Per la persona fisica di cui al comma 1, è fatto assoluto divieto di:
- a. avere, se tesserata in qualità di atleta, tecnico, ufficiale di gara, un

- contestuale tesseramento federale con più di una A.S. affiliata;
- b. ricoprire, se tesserata in qualità di dirigente/amministratore, la medesima carica in altre A.S. nell'ambito della F.I.T.D.S., o nell'ambito delle attività del tiro dinamico sportive facenti capo ad un ente di promozione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal CONI;
13. L'atleta può svolgere la propria attività nella disciplina di cui all'art.1 comma 3, esclusivamente per l'A. S. per la quale è tesserato.
14. La F.I.T.D.S. garantisce la tutela della posizione sportiva dell'atleta madre in attività per tutto il periodo della maternità fino al rientro all'attività agonistica.
15. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
16. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

## **Articolo 11**

### **Doveri dei tesserati**

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti F.I.T.D.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T.D.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
3. I tesserati sono tenuti a rispettare il codice di Comportamento Sportivo del CONI.
4. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.T.D.S.. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina indica le relative sanzioni per i casi di violazione.

**Articolo 12**  
**Diritti dei tesserati**

1. I tesserati sono titolari del diritto:
  - a. di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai regolamenti federali;
  - b. al rilascio della tessera federale;
  - c. di candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

**Articolo 13**  
**Durata e cessazione**

1. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio.
2. Il vincolo che l'atleta contrae con la A.S. per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno.
3. La persona fisica cessa di appartenere alla F.I.T.D.S. per:
  - a. dimissioni;
  - b. mancato rinnovo della tessera federale;
  - c. radiazione;
  - d. perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento unico.
4. La persona fisica non cessa di appartenere alla F.I.T.D.S. qualora l'A.S. abbia cessato la propria appartenenza alla Federazione, per una delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto. In questo caso, il tesserato avrà facoltà di tesserarsi per altre A.S. affiliate alla F.I.T.D.S. entro sessanta giorni dalla cessazione, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Organico.

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

**CAPO I**

**Articolo 14**  
**Organi**

1. Sono organi nazionali della F.I.T.D.S.:
  - a. Assemblea Nazionale Generale (o Assemblea Nazionale);

- b. Consiglio Federale;
  - c. Presidente Federale;
  - d. Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e. Segretario Generale;
  - f. Delegati Regionali;
  - g. Procuratore Federale;
  - h. Commissione Federale di Garanzia, se istituita.
2. Sono organi di giustizia:
- a. Giudice Sportivo Nazionale;
  - b. Giudici Sportivi Territoriali;
  - c. Corte Sportiva di Appello, se attivata;
  - d. Tribunale Federale;
  - e. Corte Federale di Appello.
3. Salvo quanto previsto per l'Assemblea Nazionale e per altri organi, gli organi della F.I.T.D.S., di cui al comma 1, restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Per la riconferma del Presidente Federale, dopo due mandati consecutivi, vigono le norme di cui all'art. 34 commi 5, 6 e 7 del presente Statuto.
4. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.

## **CAPO II ORGANI CENTRALI**

### **Sezione 1 L'assemblea Nazionale Generale**

#### **Articolo 15 Composizione**

1. L'Assemblea Nazionale Generale della F.I.T.D.S., massimo organo rappresentativo della sport del tiro dinamico sportivo in Italia, esercita il proprio ruolo indicando al C.F. e agli altri organi federali le linee programmatiche da svilupparsi ai fini di conseguire gli scapi istituzionali.
2. Essa è indetta dal CF e convocata dal Presidente Federale.

3. E' composta dai:
  - a. Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
  - b. dai rappresentanti degli atleti eletti uno per ogni A.S. secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto;
  - c. dal rappresentante dei tecnici, eletto uno per ogni A.S. secondo quanto previsto dall' art. 20.
4. Nel caso di cui al successivo art 16 comma 3 lett. b., l'Assemblea è costituita dalle sole AS aventi diritto al voto.

## **Articolo 16**

### **Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale**

1. L'Assemblea Nazionale Generale della F.I.T.D.S. può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria;
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria:
  - a. elegge con votazioni separate entro il 15 marzo dell'anno successive alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b. provvede, in occasione delle elezioni di cui alla precedente lettera a), all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del CF, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea ogni due anni entro il 31 marzo e, comunque, a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche e integrazioni.
  - c. conferisce le tessere d'onore e nomina i presidenti onorari;
  - d. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria:
  - a. elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto:  
il Presidente Federale;  
l'intero Consiglio Federale;  
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  
ovvero singoli componenti del Consiglio Federale qualora non sia possibile procedere alla loro sostituzione con i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti;

- b. approva il bilancio d'esercizio della F.I.T.D.S. nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci approvati dal CF;
  - c. delibera su proposte di modifica dello Statuto federale;
  - d. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della F.I.T.D.S.;
  - e. delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle AS aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del CF oppure - con riferimento alle rispettive Categorie - dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto.

## **Articolo 17**

### **Modalità di convocazione**

1. L'Assemblea Nazionale Generale è convocata dal Presidente Federale o dal diverso organo, di volta in volta previsto dal presente Statuto, mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale federale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa a tutti gli aventi diritto a voto di cui all'art. 15 comma 3 del presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.
3. La convocazione deve essere inviata all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax indicate dall'avente diritto a voto nella richiesta di affiliazione o di tesseramento ovvero risultasse dalla comunicazione depositata o inviata alla Segreteria Generale in data successiva.
4. Gli aventi diritto a voto che intendono scrivere argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

## **Articolo 18**

## **Validità**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della F.I.T.D.S. valgono le particolari disposizioni di cui ai successivi artt. 26 e 27.

## **Articolo 19**

### **Commissione Verifica Poteri**

1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.
3. I componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra candidati alle cariche federali.

## **Articolo 20**

### **Rappresentanza in Assemblea delle tre componenti dei soggetti federali**

1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale dal proprio Presidente ovvero, su delega di questi, da un altro componente dell'organo direttivo della A.S. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperte in seno alla A.S. devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale della F.I.T.D.S. alla data di svolgimento dell'adunanza a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione stessa.
2. Gli atleti ed i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Nazionali Generali dai delegati eletti con le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Detti delegati sono eletti nell'ambito di ciascuna A.S. affiliata dalle rispettive categorie della stessa A.S. in numero di un delegato e di un supplente per ciascuna delle due categorie per ogni A.S.. Hanno diritto al voto nelle Assemblee societarie gli atleti ed i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività.
4. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi saranno sostituiti dai rispettivi supplenti.
5. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

#### **Articolo 21**

##### **Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici**

1. In seno all'Assemblea Nazionale, per l'attuazione dei principi di cui all'art.20 comma 2 limitatamente alla elezione del Presidente, il voto degli affiliati viene moltiplicato per 10 significando che il voto del Presidente dell'affiliato viene moltiplicato per 7, il voto dell'atleta viene moltiplicato per 2, il voto del tecnico viene moltiplicato per 1.
2. Ogni delegato, sia esso rappresentante di AS ovvero rappresentante per la componente atleti o per la componente tecnici, è portatore di un voto in relazione alla categoria di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.

#### **Articolo 22**

##### **Partecipazione dell'Assemblea e diritto di voto**

1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con diritto a voto:
  - a. i rappresentanti degli affiliati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. L'A.S. acquisisce il diritto al voto qualora abbia:
    - i) maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
    - ii) svolto, con carattere continuativa, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in ciascuna stagione sportiva conclusa compresa nel suddetto periodo di affiliazione;
  - b. i rappresentanti degli atleti e dei tecnici secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto.



2. Possono partecipare con la sola facoltà di intervento rappresentanti non aventi diritto al voto.
3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritenga opportune invitare.
4. Assistono all'Assemblea il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che la F.I.T.D.S. è tenuta ad invitare.
5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

### **Articolo 23** **Deleghe**

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale Generale è ammesso il rilascio di delega. E' esclusa la possibilità di rilascio di delega da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
2. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente della A.S. delegante (o dal componente del Consiglio direttivo che ne abbia i poteri sostitutivi) e convalidata dal Presidente dell'A.S. di appartenenza del delegato.
3. Le deleghe possono essere rilasciate esclusivamente ai Presidenti delle A.S. affiliate o, in alternativa, ad un Consigliere in carica della stessa ASD, nel numero di:
  - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
  - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
  - 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
  - 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
  - 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;

10, fino a 5000 associazioni e società votanti;  
20, fino a 10000 associazioni e società votanti;  
40, oltre a 10000 associazioni e società votanti.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo della stessa A.S. non possono rappresentare in Assemblea, oltre alla propria, altre società affiliate in numero superiore a quello indicato al precedente comma 3.
5. Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive federali.

#### **Articolo 24**

#### **Svolgimento**

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
3. La votazione, con l'esclusione delle Assemblee elettive ordinaria e straordinaria, ha sempre luogo a voto palese e per alzata di mano.
4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.
5. Nel caso in cui si debba procedere alle elezioni, l'Assemblea elegge con le stesse modalità il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto al voto.
6. Non possono, in nessun caso, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

#### **Articolo 25**

#### **Votazioni e deliberazioni**

1. Salvo quanto previsto dai successivi artt. 26 e 27 per le proposte di modifica

dello Statuto e di scioglimento della F.I.T.D.S. e dell'art. 34 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto.

2. Le votazioni hanno luogo in modo palese per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salva diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
5. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, tutti gli aventi diritto al voto partecipano all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei Consiglieri Federali è svolta distintamente per le tre categorie delle A.S., degli Atleti e dei Tecnici. Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.
6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti e i dissidenti.
7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento.

## **Articolo 26**

### **Modifiche dello Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% più uno di tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro 30 giorni la convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve svolgersi entro i 60 giorni successivi.
3. Il Consiglio Federale può deliberare di propria iniziativa la convocazione dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto che ritenga opportuno di proporre.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica della Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.
6. Le proposte di modifica della Statuto si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. Le modifiche della Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

#### **Articolo 27**

#### **Proposta di scioglimento della F.I.T.D.S.**

1. Lo scioglimento della F.I.T.D.S. e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art. 21 terzo comma del Codice civile e dagli art. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

#### **Sezione 2**

#### **Il Consiglio Federale**

#### **Articolo 28**

#### **Composizione**

1. Il Consiglio Federale
2. E' composto:
  - a. dal Presidente della F.I.T.D.S. che lo presiede;
  - b. da 8 (otto) consiglieri di cui:
    - 5 (cinque), scelti nella categoria dei dirigenti delle A.S. affiliate;
    - 2 (due), scelti nella categoria degli atleti/e;
    - 1 (uno), scelto nella categoria dei tecnici/tecniche;
3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente Vicario.

4. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
5. Salvo i casi di decadenza previsti dal successivo art. 32 il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.
7. Per la carica di Presidente Federale, dei Componenti del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il termine di 20 (venti) giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, a pena l'inammissibilità.

## **Articolo 29**

### **Elezione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti e precisamente:
  - a. I 5 consiglieri di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 28 del presente Statuto sono eletti dai rappresentanti degli affiliati;
  - b. I 2 consiglieri di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 28 del presente Statuto sono eletti dai delegati della componente atleti;
  - c. Il consigliere (1) di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 28 del presente Statuto è eletto dai delegati della componente tecnici.
2. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti. Qualora vi fossero più consiglieri con lo stesso numero di preferenze nella stessa componente eccedenti il numero massimo di posti disponibili verranno assegnati i posti disponibili seguendo l'ordine di anzianità anagrafica.
3. I Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere riconfermati.

## **Articolo 30**

### **Attribuzioni**

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sui buon andamento della gestione federale.

2. Concorre al perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 del presente Statuto in conformità delle direttive e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale.
3. Il Consiglio Federale, in particolare:
  - a. delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale Generale;
  - b. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
  - c. elegge fra i suoi componenti, nella prima riunione un Vicepresidente con funzioni di Vicario;
  - d. approva annualmente entro il 30 novembre, il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché entro il 30 aprile il bilancio di esercizio annuale e la relazione di esercizio da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CONI del bilancio consuntivo, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria delle AS. per deliberare sull'approvazione dello stesso;
  - e. delibera in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle AS., se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI;
  - f. emana:
    - i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, quello di Giustizia e Disciplina e le Norme Sportive Antidoping, trasmettendoli alla giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
    - le norme in materia di affiliazione, tesseramento;
  - h. determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle AS affiliate;
  - i. nomina:
    - secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
    - il Rappresentante Italiano presso la I.P.S.C. definito come Regional Director;
    - i Delegati Regionali provvedendo, se necessario, alla revoca;
    - il Capo Delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
  - j. ha la facoltà di istituire commissioni tecniche, definendone compiti e modalità di svolgimento, e nominarne i componenti anche incaricando persone non tesserate
  - k. conferisce incarichi professionali o di consulenza determinandone i contenuti

- e la durata, fissando altresì l'entità dei compensi;
- l. stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria quadriennale e delle Assemblee straordinarie, che dovranno, comunque, tenersi sul territorio nazionale;
- m. propone:
- all'Assemblea Nazionale Generale la nomina a presidente onorario F.I.T.D.S. del Presidente uscente;
  - i rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la F.I.T.D.S.;
- n. ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente Federale nei casi di necessità e urgenza, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato;
- o. delibera:
- in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti; tali provvedimenti non sono applicabili per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
  - sulla organizzazione degli uffici e dei servizi nonché sulla consistenza degli organici;
- p. provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della F.I.T.D.S. o sito web;
- q. indice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei Delegati Regionali;
- r. decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata ad altri organi;
- s. esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad ogni altro organo/organismo federale.

### **Articolo 31**

#### **Convocazione e validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio Federale è convocato:
  - a. in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
  - b. quando ne venga espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso il termine è ridotto a 24 ore.
4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della F.I.T.D.S. o un suo delegato che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della F.I.T.D.S. ed i rappresentanti della F.I.T.D.S. che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali.
8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare e, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni del CF si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto intervenuti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
10. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano anche per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati nonché ricevere e visionare documenti. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

### **Articolo 32** **Decadenza**

1. Il Consiglio Federale decade per:
  - a. impedimento definitivo del Presidente, vi è la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria;
  - b. dimissioni del Presidente, vi è la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
  - c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale



inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, vi è decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;

2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.
3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende:
  - al collegio dei revisori dei conti;
  - agli organi di giustizia;
4. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica sino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

### **Articolo 33**

#### **Il Presidente Federale**

1. Il presidente della F.I.T.D.S. è eletto in sede di assemblea nazionale dagli aventi diritto a voto con le modalità previste dall'art. 34 del presente Statuto, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico e salvo quanto previsto al successivo art. 34 è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Commissari tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
3. Il presidente della F.I.T.D.S. inoltre:
  - a. ha la rappresentanza legale della F.I.T.D.S.;
  - b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale;
  - c. propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;
  - c. adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;

- d. concede la grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la grazia riferita alla radiazione occorre siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva; tale provvedimento non è applicabile per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
  - e. esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
  5. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del Consiglio Federale i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità di intervento.

### **Articolo 34**

#### **Modalità di elezione**

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con voto unico a scheda unica.
3. E' eletto Presidente, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
6. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

8. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

### **Articolo 35**

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
2. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla nomina necessaria per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
3. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1, il revisore più anziano di età assume la presidenza sino alla assemblea successiva, che procede alla elezione del nuovo presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
  - a. controlla l'amministrazione della F.I.T.D.S.;
  - b. esercita il controllo contabile federale;
  - c. vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto;
  - d. accerta la regolare tenuta della contabilità federale;
  - e. verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile, in quanto applicabili, per la valutazione del patrimonio federale;
  - f. accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
5. Il collegio esprime, con apposite relazioni, un giudizio sui bilanci e sulle variazioni in corso di esercizio.

6. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo presso tutti gli organi centrali e periferici della F.I.T.D.S..
7. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti, il collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni, sottoscritto dagli intervenuti. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della federazione o di suoi singoli componenti, debbono essere rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente federale per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
8. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del collegio o del Consiglio Federale, decade dall'ufficio. Per le ipotesi di decadenza si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile.
9. Le deliberazioni del collegio e regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 36**

#### **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria; il personale addetto alla Segreteria Federale dipende gerarchicamente dal Segretario che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale.
2. La Segreteria Federale costituisce la struttura federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente Federale, del Consiglio Federale e degli organi federali.
3. Il Segretario generale assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, ne redige i verbali ed ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi permanenti della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.

### **CAPO III**

## **ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE**

### **Articolo 37**

#### **Il Delegato Regionale**

1. In ogni regione in cui vi siano affiliati, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con il compito di rappresentare la F.I.T.D.S. nei confronti degli enti locali e del CONI regionale, di sovrintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere il tiro dinamico sportivo nell'ambito del territorio di competenza.
2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.
3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessaria.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

## **CAPO IV**

### **ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **Articolo 38**

##### **Principi informatori della Giustizia**

1. La giustizia della F.I.T.D.S. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal CONI.
2. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non

trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.
5. I giudici federali sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.
6. Gli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e i Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di

prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.T.D.S. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
11. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.
14. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

## **Articolo 39** **Organi di Giustizia**

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
  - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
  - b) il Giudice Sportivo Territoriale;
  - c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.
  
2. Sono Organi di Giustizia Federale:
  - a) il Tribunale Federale;
  - b) la Corte Federale di Appello.
  
3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
  - a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
  - b) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
  - c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
  - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
  - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
  
4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina o con delibera del Consiglio Federale.
  
5. La Corte Federale di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.
  
6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
  
7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.



6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione

#### **Articolo 40 Procura Federale**

1. Presso la F.I.T.D.S. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di due Sostituti, i quali coadiuvano il Procuratore Federale.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

**Articolo 41**  
**Commissione Federale di Garanzia**

1. Presso la F.I.T.D.S. può essere istituita, con deliberazione del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
  
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
  - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
  - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
  - c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.
  
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla

Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

#### **Articolo 42** **Vincolo di giustizia**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.T.D.S. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia sportiva.

#### **Articolo 43** **Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

#### **Articolo 44** **Arbitrato federale**

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato, l'aderente, il tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere a un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie

interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, e demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. Il dispositivo è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che esso è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### **Articolo 45**

##### **La grazia**

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
2. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
3. La grazia, a differenza dell'amnistia, non cancella l'illecito disciplinare.

4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, inviata al Presidente della Federazione.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
6. La deliberazione sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

#### **Articolo 46**

##### **L'amnistia**

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più violazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sulla amnistia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

#### **Articolo 47**

##### **L'indulto**

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; esso condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella

originariamente irrogata.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui tale delibera non disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sull'indulto è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

#### **TITOLO IV**

#### **ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI E INCOMPATIBILITA'**

##### **Articolo 48**

##### **Possesso dei requisiti generali per assumere cariche federali - Ineleggibilità**

1. Per assumere cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano;
  - b. avere compiuto la maggiore età;
  - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno;
  - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Per i componenti il collegio dei revisori dei conti e gli organi di giustizia si prescinde dal requisito presente o pregresso

del tesseramento.

3. I componenti il Consiglio Federale eletti in quota atleti e tecnici, devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.T.D.S..
5. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
6. E' ineleggibile il soggetto che abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
7. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione e il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Articolo 49** **Incompatibilità**

1. La carica di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli organi di giustizia, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale e sociale nell'ambito della F.I.T.D.S., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
2. La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva della F.I.T.D.S..
3. La carica di Presidente Federale e di Consigliere Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. La carica di Delegato Regionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale nonché con qualsiasi altra carica sociale, nell'ambito della F.I.T.D.S..
5. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di

incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.

6. E' considerato incompatibile con la carica che riveste, e deve essere dichiarato decaduto, il tesserato che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto o nominato. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il tesserato interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

## **TITOLO V PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

### **Articolo 50 Patrimonio ed Esercizio Finanziario**

1. Il patrimonio della F.I.T.D.S. è costituito da: immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie; attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; patrimonio netto; debiti e fondi.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno; il bilancio d'esercizio deve essere approvato sempre dal Consiglio Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. I bilanci sono inviati alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. La gestione amministrativa della F.I.T.D.S. spetta al Segretario Generale.
5. Tutte le entrate e le uscite devono risultare nel bilancio federale.
6. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono regolate da apposito regolamento di amministrazione.
7. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal CONI, e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì



pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 51 Norme integrative**

1. Per tutto quanto non contemplato nello statuto della F.I.T.D.S. e nei regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e le norme ed i principi fondamentali emanati dal CONI e riguardanti gli statuti federali.

### **Articolo 52 Norma Transitoria**

1. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 34, commi 5, 6 e 7 del presente statuto, il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello statuto CONI.

### **Articolo 53 Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di Legge.